

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Sudski registar

Tt-26/3461-7

BUSINESS SUPPLIES d.o.o.,
Novigrad – Cittanova, A. Smareglie 7

Kod ovoga suda vodi se registarski postupak brisanja subjekta upisa BUSINESS SUPPLIES d.o.o., Novigrad – Cittanova, A. Smareglie 7, MBS: 130052509, OIB:44843802767, sukladno članku 70. Zakona o sudskom registru ("Narodne novine" broj 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15, 40/19, 34/22 i 123/23).

Protiv rješenja o brisanju, broj Tt-25/11846-52 od 19. lipnja 2026. izjavljena je žalba zainteresirane osobe LA TRIVENETA CAVI S.P.A., OIB 75896188250, Italija, Via Orna 35, Brendola (VI) zastupane po Tizianu Sošiću, odvjetniku iz Pule.

U privitku dostavljamo primjerak žalbe na znanje.

U Pazinu, 7. rujna 2026.

Sutkinja:

10 Sonja Marinac Rumora, v.r.

Privitak:

- kao u tekstu



01-07-2026

Klenić

Posl.br.: Pa Tt-25/11846-52

Naš znak: S-2109/26

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

za

VISOKI TRGOVAČKI SUD

Pravna stvar:

SUBJEKT UPISA:

BUSINESS SUPPLIES d.o.o. (OIB: 44843802767) iz
Novigrada, Antonia Smeraglie 7.

ZAINTERESIRANA OSOBA:

LA TRIVENETA CAVI S.P.A. (OIB: 75896188250) iz Italije,
Via Orna 35, Brendola (VI), zastupana po Tizianu Sošiću,
odvjetniku iz Pule, prema punomoći za zastupanje koja se
prilaže pod 1) ovoj žalbi.

RADI:

Brisanja subjekta iz sudskog registra.-

La Triveneta Cavi S.P.A. zastupana po Tizianu Sošiću, odvjetniku iz Pule – Pola, prema punomoći za
zastupanje u spisu dostavlja slijedeću

ŽALBU

-protiv Rješenja Trgovačkog suda u Pazinu
posl.br. Pa Tt-25/11846-52 od 19.06.2026. godine-

a) Uvod

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu posl.br. Pa Tt-25/11846-52 od 19.06.2026. godine, koje je javno objavljeno dana 20.06.2026. godine (dalje: pobijano rješenje) određeno je brisanje iz sudskog registra subjekta upisa BUSINESS SUPPLIES d.o.o. za trgovinu i usluge MBS 130052509, OIB 44843802767 iz Novigrad - Cittanova, Antonia Smareglie 7 jer isti nije tri godine po redu postupio po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, kada je zakonom propisana obveza objavljivanja tih izvješća.

U obrazloženju pobijanog rješenja navodi se da je Rješenjem broj Tt-25/11846-1 od 31.10.2025. godine, po službenoj dužnosti pokrenut postupak za brisanje iz sudskog registra subjekta upisa zato što isti nije u posljednje tri godine postupio po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, kada je zakonom propisana obveza objavljivanja tih izvješća. Nadalje, sud prvog stupnja navodi da je nakana brisanja iz registra objavljena na web stranici na kojoj se nalazi sudski registar 01.11.2025. godine.

Prvostupanjski sud navodi da pošto subjekt nije u zakonom propisanom roku od 6 mjeseci od dana objave nakane brisanja dostavio sudu dokaze koji bi učinili vjerojatnim da ima imovinu te kako nije istaknut prigovor od strane osoba koje imaju pravni interes da se subjekti upisa ne brišu iz sudskog registra to je prema članku 70. stavak 5. Zakona o sudskom registru i članka 83. stavak 13. i stavak 14. Pravilnika o načinu upisa u sudski registar, određeno je brisanje subjekta iz sudskog registra.

b) Žalitelj ima pravni interes da se subjekt upisa ne briše iz sudskog registra jer je žalitelj njegov vjerovnik temeljem ovršne presude

Zainteresirana osoba ističe da ima potraživanje u iznosu od 5.470.216,30 EUR zajedeno sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima postupka, na temelju ovršne sudske odnosno presude Suda u Vicenzi, Republika Italija broj 1983/2023 od 20.10.2023. godine, RG 812/2022.

DOKAZ: Uvid u preslik ovršne presude Suda u Vicenzi, Republika Italija broj 1983/2023 od 20.10.2023. godine, RG 812/2022, koji se prilaže pod 2) ovoj žalbi;
 Uvid u potvrdu iz članka 53. Uredbe EU br. 1215/2012, koja se prilaže pod 3) ovoj žalbi.
 Ovim putem se zainteresirana osoba obvezuje u što kraćem roku dostaviti Naslovnom sudu prijevod navedene ovršne sudske presude po sudskom tumaču za talijanski jezik.

Iz naprijed navedenog razloga zainteresirana osoba ima pravni interes da se predmetni postupak brisanja subjekta upisa obustavi, odnosno zainteresirana osoba ima pravni interes provesti u Republici Hrvatskoj ovršni postupak radi naplate potraživanja iz naprijed navedene ovršne presude talijanskog suda.

c) Nakon pokretanja ovog postupka pa do danas subjekt upisa aktivno djeluje u Italiji vođenjem sudskih postupka

Također ističemo da je u proteklih šest mjeseci, odnosno svakako od pokretanja ovog postupka brisanja pa do donošenja pobijanog rješenja, subjekt upisa procesno aktivan u sudskim sporovima u Republici Italiji, gdje je angažirao odvjetnika radi zastupanja te je očito uložio značajna novčana sredstva, odnosno a iz predmetne činjenice je razvidno da subjekt upisa ima imovinu.

Naime, u sudskom postupku koji se vodi pred Apelacijskim sudom u Veneciji, posl. br. 712/24 RG, dostavljan je podnesak subjekta upisa od 15.05.2026. godine, koji je zastupan po punomoćniku odvjetniku Michele Massalla, kojim **obrazloženo** i aktivno osporava pravne stavove ovdje zainteresirane osobe.

DOKAZ: Uvid u **podnesak subjekta upisa od 15. svibnja 2026. godine, koji se prilaže pod 4) ovoj žalbi;**
Uvid u izvod sudskog spisa iz elektroničkog sustava Ministarstva pravosuđa Republike Italije, za postupak pred Apelacijskim sudom u Veneciji, posl. br. 712/24 RG, iz kojeg je **vidljivo** da je punomoćnik subjekta upisa dostavio pisani podnesak dana 15. svibnja 2026. godine, koji se prilaže pod 5) ovoj žalbi.

Slijedom iznesenog, razvidno je da subjekt upisa ima svoju imovinu temeljem koje financira rad punomoćnika, odvjetnika Michele Massella u Italiji.

U najmanju ruku dokazali smo do razine vjerojatnosti da sam subjekt upisa, vođenjem sudskih postupka u Italiji očitno smatra da ima određena prava koja potražuje u naznačenom sudskom postupku.

Potpisani punomoćnik ističe da je zainteresirana osoba netom doznala za ovaj postupak brisanja subjekta iz sudskog registra, te je promptno reagirala ovom žalbom.

Slijedom svega iznesenog,

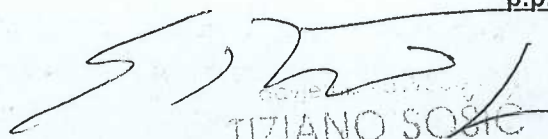
p r e d l a ž e m o

da drugostupanjski sud usvoji ovu žalbu te da ukine prvostupanjsko rješenje i vrati predmet na ponovni postupak.

U Puli, 29. lipnja 2026. godine.

Zainteresirana osoba
LA TRIVENETA CAVI S.P.A.

p.p.


TIZIANO SOŠIĆ
Ulica - Via Giuseppe Tortini 1
(HR) 52100 PULA - PULA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA

I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 *ter* c.p.c., nella persona del Giudice dott.

Davide Ciutto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **812/2022** promossa da:

LA TRIVENETA CAVI S.P.A. (C.F. 02782190157) rappresentata e difesa dall'avv. Marta Anselmi e dall'avv. Andrea Giovanardi

ATTORE

contro

BUSINESS SUPPLIES D.O.O. (C.F. 44843802767) rappresentata e difesa dall'avv. Michele Massella

CONVENUTO

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Crediti in materia di imposta sul valore aggiunto.

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente:

"Disattesa e rigettata ogni contraria e/o diversa difesa, eccezione e domanda, nel merito, anche in via riconvenzionale: accertato e dichiarato il credito di La Triveneta Cavi s.p.a. nei confronti di Business Supplies d.o.o. per l'importo di euro 4.392.797,73 dovuto a titolo di iva sulle cessioni tra le stesse intercorse negli anni dal 2016 al 2020; accertato e dichiarato l'ulteriore credito di La Triveneta Cavi s.p.a. nei confronti di Business Supplies d.o.o., anche a titolo risarcitorio, per l'importo di euro 1.340.850,47 dalla stessa versato per sanzioni ed interessi; dichiarare che nulla è dovuto da La Triveneta Cavi s.p.a. a Business Supplies d.o.o., dovendosi ritenere compensato il minor credito da quest'ultima azionato e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 2549/2021 oggetto di opposizione, con condanna di Business Supplies d.o.o., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di La Triveneta Cavi s.p.a., dell'importo di euro 4.366.491,53, riferito all'iva, già al netto dell'invocata compensazione, nonché

dell'ulteriore somma di euro 1.340.850,47 riferito alle sanzioni ed interessi quantificati e pagati in esito alla definizione dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso: con integrale refusione dei compensi e spese di causa, ivi incluso il contributo unificato, versato per il complessivo importo di euro 1.686,00, oltre ad euro 27,00 per diritti di cancelleria.

In via istruttoria: si chiede vengano sentiti i Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, dr. Fabio Zampierin e dr.ssa Barbara Favaretto, entrambi in forza presso l'Agenzia Entrate, Divisione Contribuenti, Settore Contrasto Illeciti, Sezione Territoriale Nord Est, sulle seguenti circostanze:

1) "Vero che nessuno dei documenti esaminati nell'ambito della Verifica di cui al PVC che le viene rammostrato (ns. doc. 11) attesta l'effettivo transito verso la Croazia della merce fornita da La Triveneta Cavi spa a Business Supplies doo";

2) "Vero che, dall'istruttoria condotta nell'ambito della Verifica di cui al PVC che le viene rammostrato (ns. doc. 11), è emerso che la merce fornita da La Triveneta Cavi spa a Business Supplies doo è stata trasportata da Vicenza a Roma, senza transitare per la Croazia";

3) "Vero che i CMR rinvenuti presso la sede del trasportatore incaricato di ritirare la merce presso la Triveneta Cavi spa, Stegagno srl, erano privi della sottoscrizione del destinatario finale".

Per parte convenuta opposta:

"In via principale

- Rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il Decreto Ingiuntivo n. 2549/2021 del 17/12/2021 RG n. 4850/2021 e per l'effetto condannare La Triveneta Cavi S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Business Supplies D.o.o. di Euro 26.306,20 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo, spese del procedimento monitorio liquidate in Euro 1.305,00 per compensi ed Euro 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario di cui all'art. 2 DM 10 marzo 2014 n. 55, Iva e cpa.

- Rigettare per i motivi esposti tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.

- In ogni caso, condannare La Triveneta Cavi S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Business Supplies d.o.o. di euro 26.306,20 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo.

In ogni caso

- Vittoria di spese e compensi, di cui lo scrivente difensore chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

In via istruttoria

Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate con le memorie n. 2 e 3 ex art. 183 VI comma c.p.c."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Triveneta Cavi S.p.A. (di seguito in breve Triveneta) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2549/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 17.12.2021 con cui gli veniva intimato di pagare alla società Business Supplies Doo la somma di euro 26.306,20, oltre interessi e spese, a titolo di premio sulle vendite dalla stessa maturato per l'anno 2020.

In particolare, parte opponente non contestava l'esistenza del credito ingiunto, come risultante dalla nota di credito n. 121200254 da lei emessa in data 19.01.2021, ma opponeva in compensazione un proprio maggior controcredito, esponendo: di aver intrattenuto rapporti commerciali con la società opposta di nazionalità croata aventi ad oggetto la fornitura di grandi quantitativi di materiale elettrico, dal 2016 fino al 2020; di aver fatturato tutte le cessioni di merci intercorse tra le due avvalendosi del regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni intracomunitarie dal D.L. n. 331 del 1993, art. 41, convertito in legge con la L. n. 427 del 1993, sul presupposto dichiaratole dall'opposta che tutte le merci oggetto di cessione fossero destinate ad essere trasportare e consegnate in territorio croato; di aver concordato, nell'ambito del rapporto di distribuzione in essere tra le parti con la società cessionaria, la c.d. clausola "ex works", come consentito dalla disciplina delle cessioni intracomunitarie, secondo cui con la consegna dei beni al vettore il cedente perde ogni potestà di controllo sulla movimentazione dei beni stessi, da eseguirsi a cura dell'acquirente; di aver ricevuto in data 1.10.2021 con comunicazione notificata da parte della competente direzione dell'Agenzia delle Entrate, poi formalizzata nel processo verbale di constatazione prot. n. 2470/2022, la contestazione circa l'indebita applicazione del regime di non imponibilità IVA sulle vendite operate nei confronti della Business Supplies Doo, e di altra società croata (Electrical Supplies Doo) riconducibile alla medesima persona fisica sig. Sperandio Emanuele; che più nel dettaglio, dall'attività istruttoria condotta dall'Ente impositore e dalla Guardia di Finanza emergeva che tutta la merce venduta tra il 2016 e il 2020 dalla verificata alle società croate non aveva mai effettivamente lasciato il territorio nazionale, essendo direttamente destinata ad una società italiana (Elettoforniture Borghini S.p.A.) con sede a Roma, senza alcun passaggio fisico per la Croazia, contestando in merito ai rapporti intercorsi tra le odierne parti in causa l'omesso versamento dell'Iva per un importo complessivo di euro 4.392.797,73.

Pertanto, l'opponente proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della società convenuta al pagamento di tale somma, previa compensazione con il minor credito oggetto del ricorso monitorio, oltre agli importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi quantificati all'esito dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nelle note scritte d'udienza del 20.07.2022 dava poi atto di aver fatto ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, presentando le dichiarazioni integrative Iva riferite alle annualità dal 2016 e 2020 e di

aver provveduto al pagamento di quanto dovuto per imposte (per euro 4.392.797,73), sanzioni ed interessi (per complessivi euro 1.340.850,47).

2. Si costituiva in giudizio la società opposta resistendo alla domanda attorea formulata in via riconvenzionale, replicando che la merce acquistata era sempre stata fatta transitare in territorio croato, e che le risultanze del processo verbale di contestazione, costituendo un mero atto endo-procedimentale, non potevano ritenersi sufficiente ad offrire la prova contraria. Nel dettaglio, sosteneva che: la mancata uscita della merce dal territorio italiano si fondava sulle sole dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società di trasporto Stagagno Srl, e dalle fatture emesse da quest'ultima, mentre non erano state sentite le altre aziende incaricate del trasferimento dei beni che avrebbero potuto confutare tale circostanza (ovvero Zarlen D.o.o., Trasporti Stankic, Blass-Trans, Degal-Trans, Autoprijevoznik-Zlatko Brusic); l'effettiva ricezione della merce in Croazia doveva comunque ritenersi dimostrata dai CMR consegnati nel marzo 2021 che recavano la sottoscrizione, oltre che del mittente e del vettore, anche della Business Supplies Doo, quale destinataria dei beni. Rilevava, poi, che l'adesione dell'opponente al processo verbale di constatazione aveva impedito la verifica della correttezza degli accertamenti compiuti dall'amministrazione tributaria, integrando una condotta contraria all'ordinaria diligenza che ex art. 1227, comma 2, c.c. escludeva la risarcibilità dei danni che ne erano derivati. Invocava infine il concorso di colpa dell'opponente in merito al danno rappresentato dalle sanzioni e degli interessi. Insisteva quindi per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.

3. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà, all'esito dello scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., lo scrivente Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti, e concedeva i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

4. Passando, dunque, all'esame del merito, deve rilevarsi che la sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria sia nell'*an* che nel *quantum debeatur* non è oggetto di contestazione alcuna da parte dell'opponente, che invece ha eccepito in compensazione un proprio controcredito a titolo di rimborso Iva, proponendo apposita domanda riconvenzionale.

Premesso che la S.C. ha già avuto occasione di chiarire che la domanda riconvenzionale è ammissibile anche se dipendente da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, sempre che sussista un collegamento obiettivo delle pretese tale da rendere consigliabile ed opportuna, secondo la discrezionale valutazione del giudice, la **celebrazione** del *simultaneus processus*, a fini di economia processuale ed in applicazione del **principio del giusto processo** di cui all'art. 111, comma 1, Cost. (Cass. 27564/2011, Cass. 8207/2006, Cass. 7241/2004; cfr. anche Cass. 6091/2020, in tema di domanda riconvenzionale proposta dall'opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), nella specie la domanda dell'odierno opponente si riferisce al rapporto contrattuale di fornitura in essere tra le parti dal quale trae origine anche la domanda dell'opposta, sicché è opportuno definire unitariamente le due pretese.

5. In via preliminare, quindi, è opportuno tracciare una sintesi della disciplina applicabile alla pretesa posta a fondamento di detta domanda riconvenzionale.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con la L. n. 427 del 1993, in conformità a quanto disposto dalla Direttiva n. 91/680/CEE (la disciplina comunitaria dell'imposta sugli scambi è stata originariamente disciplinata dalla Direttiva n. 77/388/CEE c.d. Sesta Direttiva, più volte modificata e quindi codificata nella Direttiva 2006/112/CE): *"Costituiscono cessioni non imponibili: a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta ..."*: ciò allo scopo di evitare doppie imposizioni, ed in forza del principio della tassazione del paese di destinazione, affinché l'imposta venga pagata nello Stato dell'Unione Europea nell'ambito del quale il bene è destinato al consumo.

Dalla lettera della legge emerge senza possibilità di equivoci che l'elemento della movimentazione fisica dei beni oggetto di cessione nel territorio dello Stato membro del cessionario costituisce elemento strutturale della fattispecie normativa, cosicché la sua mancanza impedisce il riconoscimento dello stesso carattere "intracomunitario" dell'operazione.

Nei rapporti tra fisco e contribuente-cedente, l'onere di provare l'esistenza dello scambio intracomunitario grava su quest'ultimo, il quale emette la fattura e non applica l'imposta nei

confronti del cessionario, dichiarando che la operazione non è imponibile (D.L. n. 331 del 1993, art. 46, comma 2); ciò in ragione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga (cfr., *ex multis*, Cass., 27/07/2012, n. 13457). In difetto, la presunzione di immissione in consumo dei beni nel territorio del cedente comporta la riqualificazione della cessione, che da intracomunitaria diventa interna con effetto *ex tunc* e, quindi, con recupero della corrispondente Iva non versata da parte dell'amministrazione finanziaria, oltre all'applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Tutto ciò detto interessa il rapporto giuridico di natura tributaria tra il contribuente-cedente e l'Ente impositore, da cui va tenuto distinto il diverso rapporto di natura privatistica tra il primo e l'acquirente del bene, ovvero tra i soggetti contraenti dell'operazione tassabile.

In via astratta, salvo la verifica in concreto della fondatezza della relativa domanda, deve ritenersi consentito all'operatore che ha pagato l'imposta (in seguito ad accertamento fiscale, o come nel caso di specie, tramite ravvedimento operoso) di rivalersi nei confronti del destinatario dell'operazione al fine di addebitargli l'imposta versata, ciò tenuto conto che, per il principio di neutralità dell'imposta, un soggetto passivo non può restare inciso dal tributo – il cui onere economico, per sua natura, viene ad incidere sui consumatori finali e non sugli operatori economici – pena la qualificazione alla stregua di una sanzione impropria della imposta definitivamente dovuta dal cedente a seguito di accertamento/controllo.

Tale conclusione è conforme a quanto sancito dal comma 7 dell'art. 60, d.P.R. n. 633/1972 – nella sua nuova formulazione introdotta con la L. n. 1 del 2012 proprio “*allo scopo di garantire la conformità delle disposizioni interne ai principi di neutralità e di detrazione, previsti dalla normativa comunitaria in termini di caratteristiche immanenti all'intero sistema dell'imposta sul valore aggiunto*” (*ex multis*, Risoluzione Agenzia delle Entrate, 14 settembre 2016, n. 75/E) – secondo cui il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto, come regola generale, dall'art. 18 del d.P.R. n. 633/1972 in materia di rivalsa dell'Iva, l'art. 60, comma 7, stabilisce un "diritto" e non un

"dovere" di rivalsa: la rivalsa dell'Iva accertata, dunque, è facoltativa e non obbligatoria ed è subordinata al pagamento integrale, da parte del cedente, della pretesa erariale costituita da imposta (o maggiore imposta), interessi e sanzioni.

Va inoltre precisato che il principio di neutralità fiscale non costituisce un valore assoluto, sicché l'esercizio di tale diritto nascente *ex lege* a favore del cedente si deve pur sempre ritenere condizionato alla sua "buona fede", intesa come assenza di consapevolezza di aver partecipato ad un meccanismo fraudolento; come, infatti, riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza comunitaria, i principi di neutralità e di legittimo affidamento *"Non possono essere validamente invocati da un soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune IVA"* (CGE, 7 dicembre 2010, causa C-285/09; CGE, 28 luglio 2016, causa C-332/15; CGE, 5 ottobre 2016, causa C-576/15).

6. Tanto premesso, nel caso di specie, è documentalmente provato che parte attrice-opponente, dopo aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate la contestazione circa l'inesistenza dei presupposti per la qualificazione delle cessioni intercorse nel periodo tra 2016 e il 2020 tra le odierne parti in causa come non imponibili (per insussistenza del requisito dell'effettivo trasferimento dei beni nel territorio di altro Stato membro), ha aderito in data 7.03.2022 al P.V.C. provvedendo al pagamento tanto dell'IVA non versata, tanto della sanzione nella misura del 90% dell'imposta stessa e dei relativi interessi (cfr. le quietanze di pagamento allegate sub doc. 9).

6.1. Pertanto, quel che rimane da accertare in questa sede, alla luce delle contestazioni mosse da parte opposta, e pur sempre nell'ambito del rapporto commerciale tra le parti, è se di tali somme Triveneta possa legittimamente chiedere la ripetizione, e ciò sulla scorta dei seguenti criteri: 1) l'onere di documentare l'effettivo e tempestivo trasferimento all'estero delle merci incombe sulla società opposta, quale soggetto che alla stregua dei rapporti in essere tra le parti avrebbe dovuto curare tale trasferimento; 2) lo "standard" probatorio documentale richiesto alla società opposta deve considerarsi quello che incombeva sulla cedente Triveneta, in sede di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, nel caso in esame, la predetta prova deve superare quella di segno opposto offerta dalla società attrice in riconvenzionale mediante il deposito in atti del processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Entrate (allegato integralmente sub doc. 11).

A questo riguardo, si deve ricordare che il processo verbale di constatazione può assumere valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati *"potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese (cfr. ex multis Cass. 03/07/2014, n. 15191; Cass. 10/02/2006, n. 2949); b) quanto invece alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi - e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi - esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (cfr. Cass. 20/03/2007, n. 6565)"* (Cass. 24/11/2017, n. 28060).

6.2. Dalle risultanze istruttorie ivi contenute emergono plurimi e gravi elementi presuntivi atti a dimostrare che la merce acquistata non abbia mai effettivamente lasciato il territorio nazionale, ovvero: *"i borderò relativi ai percorsi seguiti dagli autisti dipendenti di STEGAGNO Srl e dalle ditte subappaltatrici, nei trasporti seguiti per conto della società croate"* che indicano *"il viaggio dalla sede di La Triveneta Cavi Spa (Brendola – VI) verso Elettroforniture Borghini Srl a Roma, senza passaggio oltre confine"*, *"le ricevute dei Telepass relativi ai tragitti autostradali percorsi dai camion che hanno effettuato i suddetti trasporti"* che confermano lo stesso tragitto; le fatture relative al trasporto emesse dal vettore (e rinvenute presso i suoi locali) nei confronti della società croata, che recano come destinatario *"Elettroforniture*

Borghini ROMA". Inoltre, per ogni fattura sono stati trovati allegati: i DDT redatti da Triveneta e i CMR (per un totale di n. 286 consegne) attestanti la presa in carico della merce presso la venditrice con destinazione Croazia, salvo poi però riportare la sola *"sottoscrizione del mittente e dello stesso vettore, ma non del destinatario croato"* (pp. 17-22).

Anche le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Stegagno Srl alla Guardia di Finanza, e riprodotte in estratto nel P.V.C. confermano tale ricostruzione, in cui si legge: *"... Preciso che i documenti di trasporto mi sono stati sempre forniti da Sperandio Emanuele. I viaggi, in massima parte, sono stati effettuati da Brendola (VI) a Roma, i trasporti non sono mai stati effettuati in Croazia"* (p. 23).

6.3. Alla luce di tali premesse ricostruttive, non è dubitabile che il riferimento, specifico e analitico, da parte degli agenti accertatori, al contenuto di documenti sicuramente conosciuti o comunque conoscibili da parte dell'opposta (quali devono certamente considerarsi i CMR e le fatture emesse dalla ditta di trasporto), oltre che al contenuto delle dichiarazioni rese da parte del trasportatore, valgono a costituire elementi di prova non assistiti – quanto alla loro veridicità sostanziale – da fede privilegiata, ma pur sempre in grado di suffragare le conclusioni in base ad essi raggiunte, qualora non superati da idonee prove contrarie.

Nel caso di specie, l'unica prova documentale offerta dalla società convenuta risultano essere le lettere di vettura (23 delle quali allegate sub doc. 7, mentre nel P.V.C. gli agenti verificatori danno atto di averne ricevute 146), provviste questa volta anche della sottoscrizione del destinatario (tramite l'apposizione del timbro della Business Supplies Doo e di una firma), che il sig. Sperandio ha consegnato alla Triveneta nel marzo 2021, in seguito alla notifica della contestazione fiscale (p. 26).

Senonché, appaiono pienamente condivisibili i dubbi (manifestati dall'Agenzia delle Entrate) sulla genuinità di tali CMR, che oltre ad essere privi di un qualsivoglia riferimento che possa attestare una data certa rispetto all'apposizione di tali sottoscrizioni, non sono stati nemmeno conservati insieme a tutta la documentazione relativa alle operazioni di cessione (ove, al contrario, sono contenute le lettere di vettura prive della firma del destinatario).

Tali carenze sono tanto più rilevanti se si considera che non esiste tra gli atti di causa alcun ulteriore documento attestante l'effettiva consegna della merce in territorio croato, e come invece tutta la documentazione di cui si è dato conto (fatture emesse dal vettore, CMR

conservati presso i locali della ditta di trasporto, borderò, ricevute telepass), oltre alle dichiarazioni rese dal vettore, smentisca tale ricostruzione.

Anche l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate da parte opposta si sarebbe rivelata del tutto inutile allo scopo; infatti, l'ordine di esibizione dei DDT emessi dalla Triveneta non avrebbe consentito di provare alcunché, tenuto conto che è incontestato che il trasporto della merce si svolgeva a cura del cessionario; quanto alla richiesta prova testimoniale – volta a dimostrare che della consegna della merce in Croazia erano stati incaricati anche altri trasportatori – la convenuta non solo non ha provveduto all'allegazione del benché minimo documento che potesse avvalorare tale ricostruzione (eccetto 23 lettere di vettura, inattendibili per i motivi di cui si è dato conto), ma nemmeno ha specificato a quanti e quali trasporti intendesse riferirsi (tenuto conto che dal P.V.C. risultano effettuate almeno 286 consegne tutte da parte della Stagagno, di contro la convenuta ha allegato appena 23 CMR), cosicché tutti i capitoli di prova si rivelano irrimediabilmente generici.

6.4. Quanto alla partecipazione attiva o quantomeno alla consapevolezza in capo alla Triveneta della frode commessa dalla cessionaria non si evincono in atti sufficienti ed idonei elementi rivelatori in tal senso.

La circostanza, infatti, che i rapporti con la società croata venissero gestiti dall'ufficio commerciale per l'Italia (p. 24 del P.V.C.) trova una plausibile spiegazione, offerta dalla Triveneta, nel fatto che il rappresentante legale della Business Supplies Doo, il sig. Sperandio, è di Verona; quanto al fatto che mediamente i prezzi praticati tra il 2016 e il 2020 dalla venditrice nei confronti della società croata fossero maggiori di quelli praticati nelle transazioni con la società Elettroforniture Borghini S.p.A. per l'acquisto di prodotti analoghi, vi sono molteplici altre ragioni, estranee ad un approfittamento economico, che possono giustificare tale scostamento.

Si tratta, in sostanza, di meri elementi indiziari privi di univocità, nonché dei requisiti della gravità e della precisione che possano consentire di ritenere provata la consapevolezza da parte del soggetto cedente che le operazioni che andava a compiere erano iscritte in un contesto illecito.

Anche la mancata richiesta da parte della venditrice, nonostante l'elevato importo delle forniture, di farsi rilasciare dalla società cessionaria la documentazione volta a provare

l'effettiva fuoriuscita delle merci dal territorio nazionale non integra una condotta idonea a provare un suo stato soggettivo di conoscenza. Mentre altro e diverso aspetto è quello relativo alla diligenza che il cedente deve dimostrare di aver prestato nell'esecuzione di una cessione intracomunitaria non conclusasi con l'effettivo trasferimento dei beni ceduti nello Stato membro di destinazione, che però concerne il rapporto di natura pubblicistica tra quest'ultimo e il fisco per il sorgere dell'obbligo di assolvere l'Iva a posteriori, oltre al pagamento della sanzione e degli interessi).

Maggiormente decisivi, invece, si rivelano quegli elementi che portano ad escludere l'asserita *participatio fraudis*: l'opponente ha dichiarato (senza che parte avversa abbia mosso alcuna contestazione sul punto) che l'indicazione nelle fatture del regime di non imponibilità Iva è conseguito all'espressa dichiarazione del cessionario che le merci sarebbero state trasportate in territorio croato, tanto che tutti i CMR e i DDT predisposti dalla Triveneta indicavano come luogo di destinazione proprio la Croazia; anche la pattuizione delle condizioni di vendita "ex works" porta ad escludere che la cedente conoscesse la reale movimentazione subita dai beni dopo che essi venivano consegnati all'incaricato dall'acquirente. Le stesse dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Stagagno Srl in sede di indagine ispettiva, secondo cui tutti i documenti di trasporto con destinazione Roma gli erano stati forniti dal sig. Sperandio, avvalorano tale estraneità (p. 23 del P.V.C.).

Pertanto, parte opposta ben avrebbe potuto e dovuto produrre in questa sede della documentazione a supporto (o formulare apposite istanze istruttorie) e invece si è limitata a presentare tale possibilità in termini generici e peraltro dubitativi, senza allegare alcunché (cfr. p. 13 della comparsa conclusionale: *"Se davvero sussiste la frode fiscale di cui al PVC (circostanza che ancora una volta si contesta), cosa permetterebbe di escludere che La Triveneta Cavi s.p.a. non ne fosse a conoscenza e non abbia in qualche modo profittato della stessa per i propri interessi per poi, successivamente, una volta intervenuta l'indagine dell'Amministrazione Fiscale, tentare di minimizzare le possibili conseguenze e rifarsi su Business Supplies d.o.o.?"*).

7. Infine, quanto all'eccepta applicabilità dell'art. 1227, comma 2, c.p.c. in ragione dell'adesione di Triveneta al P.V.C., il richiamo a tale norma si rivela inconferente posto che la domanda azionata dalla società opponente – di restituzione dell'Iva versata in seguito ad

accertamento fiscale – integra l'esercizio di un diritto di rivalsa facoltativa *ex lege*, non vertendosi in materia di risarcimento del danno; in ogni qual modo, la carenza probatoria della difesa di parte convenuta circa il reale trasporto della merce in territorio croato porta a ritenere con alta probabilità, secondo un giudizio prognostico e tenuto conto dell'onere della prova gravante sul contribuente ex art. 2697 c.c., che Triveneta sarebbe risultata soccombente in un eventuale giudizio tributario, sicché l'adesione spontanea all'accertamento fiscale lungi dal rappresentare una condotta rimproverabile, ha consentito di limitare l'importo del carico tributario.

8. Si ritiene, quindi, che sussistano i presupposti per la condanna della società convenuta in riconvenzionale al pagamento dell'imposta versata all'erario a titolo di Iva nell'importo di euro 4.392.797,73, quantificazione su cui parte opponente non ha mosso alcuna specifica ed idonea contestazione, come risulta documentalmente dal processo verbale di constatazione (p. 32) e dalle distinte di versamento per gli anni dal 2016 al 2020 depositate in atti (scomputati gli importi riferiti alle operazioni di cessione nei confronti di Electrical Supplies Doo).

9. Parte opponente ha domandato anche il risarcimento del danno rappresentato dalle somme versate a titolo di sanzioni (euro 1.292.786,04) ed interessi (euro 48.064,43) per complessivi euro 1.340.850,47.

Attesa la corretta qualificazione della domanda, tali danni sono certamente imputabili alla società opposta che ha richiesto l'emissione delle fatture in regime di non imponibilità (usufruendo della mancata applicazione dell'Iva sul prezzo), sulla base della dichiarazione – rivelatasi falsa – che le merci consegnate sarebbero state trasportate al di fuori del territorio nazionale (circostanze queste non oggetto di contestazione, tanto che la sua difesa insiste nel sostenere che a tale obbligo sia stata data positiva esecuzione).

Tale condotta fraudolenta ha causato l'accertamento fiscale a carico della società opponente, e la conseguente applicazione delle sanzioni e degli interessi per omesso versamento dell'imposta.

Nel caso in esame, sussistono, tuttavia, i presupposti dell'art. 1227, comma 1, c.c..

Infatti, la società opponente, successivamente all'adesione alla richiesta di emissione delle fatture in regime di non imponibilità Iva, per sua stessa ammissione, ha totalmente omesso di attivarsi presso il proprio cliente per farsi rilasciare il benché minimo documento che attestasse

l'effettività del trasporto in territorio croato della merce venduta, né ha adottato una qualche cautela che gli consentisse di accertare l'adempimento di tale obbligo (cfr. p. 25 del P.V.C.: *"La responsabile amministrativa, sig.ra Guderzo, e il legale rappresentante della verificata, sig. Peripolli, hanno spiegato in occasione del contraddittorio intercorso con i verificatori come la Triveneta Cavi Spa non si sia mai preoccupata di avere un riscontro scritto e attendibile in merito alla consegna della merce venduta oltre confine, poiché a loro avviso per effetto della clausola ex works la responsabilità della transazione veniva trasferita alle clienti con la consegna della merce al trasportatore, e ciò esonerava La Triveneta Cavi Spa da qualsiasi altro onere"*). Che si tratti di condotta contraria all'ordinaria diligenza, che ha concorso al suo assoggettamento all'accertamento fiscale e al pagamento della sanzione pecuniaria e agli interessi, è dimostrato altresì dal contenuto dei doveri che la normativa nazionale e comunitaria pongono in capo agli operatori economici che richiedono l'applicazione del regime fiscale operante per le cessioni intracomunitarie. A quest'ultimi, infatti, è fatto obbligo, anche in caso di cessione pattuita con la clausola "franco fabbrica" o "ex works", di procurarsi ai fini fiscali la prova documentale rappresentativa della effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione (anche concordando espressamente, nei contratti stipulati con il cessionario, l'obbligo di consegna di tale documentazione; cfr. Cass. 30/12/2015, n. 26062), o comunque di adottare tutte le misure ragionevoli in rapporto alle circostanze del caso concreto volte ad evitare di trovarsi coinvolti in operazioni di evasione fiscale (tra cui, in via esemplificativa, porre in essere un serio controllo circa le caratteristiche di affidabilità della propria controparte; cfr., da ultimo, Cass. 01/06/2023, n. 15552; Cass. 21/10/2022, n. 31201).

Venendo dunque alla quantificazione concreta del concorso della condotta colposa dell'attrice, considerato anche quanto innanzi evidenziato riguardo alla mancanza di elementi atti a dimostrare la sua partecipazione alla frode fiscale, ritiene questo giudice che l'entità causale della colpa concorrente della Triveneta debba essere graduata nella misura del 30% ed il residuo 70% da addebitarsi alla già descritta responsabilità della società opposta; in definitiva, parte opposta è tenuta altresì al pagamento della somma, a titolo risarcitorio, dell'importo di euro 938.595,33.

Deve, inoltre, applicarsi il principio secondo cui *"In tema di risarcimento del danno, dovendo la liquidazione essere effettuata in valori monetari attuali, non è necessaria l'espressa richiesta da parte dell'interessato degli interessi legali sulle somme rivalutate, la quale deve ritenersi compresa nella domanda di integrale risarcimento inizialmente proposta, atteso che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso"* (Cass. 17.09.2015, n. 18243). Pertanto, sul predetto importo di euro 938.595,33 va riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici F.O.I ISTAT, e gli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data del pagamento (7.3.2022) alla data di deposito della sentenza per complessivi Euro 1.061.542,77.

10. Posto, infine, che il credito azionato in via monitoria da parte opposta pari ad Euro 26.306,20, risulta dovuto, sussistono i presupposti per accogliere l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, in forza del quale i reciproci debiti ed i contrapposti crediti si estinguono fino a concorrenza del minore tra essi, lasciando sopravvivere quello maggiore a favore di parte opponente per il residuo importo di Euro 5.428.034,30 (= 4.392.797,73 + 1.061.542,77 – 26.306,20).

Sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.

11. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, in relazione al controcredito dedotto (da € 4.000.000 a € 8.000.000), con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, e riduzione ai minimi tariffari per quella istruttoria (limitatasi allo scambio delle memorie istruttorie), e per quella decisionale, attesa sia la natura documentale della causa sia la ripetizione delle stesse difese già offerte nei precedenti scritti difensivi. Pertanto, anche le spese della fase monitoria rimangono a carico della società Business Supplies Doo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 812/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

in accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale di parte attrice,

revoca il decreto ingiuntivo n. 2549/2021 del 17.12.2021;

condanna Business Supplies Doo al pagamento, in favore di Triveneta Cavi S.p.A., per le causali di cui in motivazione, e all'esito della compensazione dei rispettivi crediti, della somma complessiva di Euro 5.428.034,30, oltre agli interessi legali *ex art. 1284, comma 1, c.c.*, dalla data della decisione al saldo;

condanna Business Supplies Doo alla rifusione in favore di Triveneta Cavi S.p.A. delle spese di lite, liquiate complessivamente in Euro 42.182,00, di cui Euro 40.469,00 per compensi e 1.713,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA *ex lege*.

Vicenza, 19 ottobre 2023

Il Giudice

dott. Davide Ciutto

ALLEGATO I

ATTESTATO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

1. Autorità giurisdizionale d'origine

1.1. Nome:

Avv. Marta Anselmi

1.2. Indirizzo:

1.2.1. Via e numero/casella postale

Via Torino n.151/a

1.2.2. Località e CAP

30172 Venezia

1.2.3. Stato membro:

AT ☐ BE ☐ BG ☐ CY ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ EL ☐ ES ☐ FI ☐ FR ☐ HR ☐ HU ☐ IE ☐ IT ☒
LT ☐ LU ☐ LV ☐ MT ☐ NL ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SE ☐ SI ☐ SK ☐ UK ☐

1.3. Telefono

1.4. Fax:

1.5. Indirizzo e-mail (se disponibile):

martaanselmi@studiotosi.com

2. Attore/i (*)

2.1. Cognome e nome//ragione sociale:

La Triveneta Cavi s.p.a.

2.2. Numero d'identificazione (se del caso e se disponibile):

c.f. 02782190157

2.3 Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, qualora si tratti di una persona giuridica, luogo di costituzione/registrazione (se pertinente e se disponibile):

2.4. Indirizzo:

2.4.1. Via e numero/casella postale:

Via Orna n.35

2.4.2. Località e CAP:

36040 Brendola (VI)

2.4.3. Paese:

AT ☐ BE ☐ BG ☐ CY ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ EL ☐ ES ☐ FI ☐ FR ☐ HR ☐ HU ☐ IE ☐ IT ☒
LT ☐ LU ☐ LV ☐ MT ☐ NL ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SE ☐ SI ☐ SK ☐ UK ☐
☐ Altro (precisare):

(*) Inserire le informazioni per tutti gli attori se la decisione ne riguarda più di uno.

2.5. Indirizzo e-mail (se disponibile):

3. Convenuto/i ⁽²⁾

3.1. Cognome e nome/i/ragione sociale:

Business Supplis d.o.o.

3.2. Numero d'identificazione (se del caso e se disponibile):

p. iva 44843802767

3.3 Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, qualora si tratti di una persona giuridica, luogo di costituzione/registrazione (se pertinente e se disponibile):

3.4. Indirizzo:

3.4.1. Via e numero/casella postale:

Via Antonio Smareglia n.7

3.4.2. Località e CAP:

52466 Cittanova

3.4.3. Paese:

AT ☐ BE ☐ BG ☐ CY ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ EL ☐ ES ☐ FI ☐ FR ☐ HR ☒ HU ☐ IE ☐ IT ☐
LT ☐ LU ☐ LV ☐ MT ☐ NL ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SE ☐ SI ☐ SK ☐ UK ☐
☐ Altro (precisare):

3.5. Indirizzo e-mail (se disponibile):

4. Decisione

4.1. Data (gg/mm/aaaa) della decisione:

20 / 10 / 2023

4.2. Numero di riferimento della decisione:

Sentenza n.1983/2023

4.3. La decisione è stata resa in contumacia:

4.3.1. ☒ No

4.3.2. ☐ Sì [Indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto]
/ /

4.4. La decisione è esecutiva nello Stato membro di origine senza che debbano essere soddisfatte altre condizioni:

4.4.1. ☒ Sì [se del caso, indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui la decisione è stata dichiarata esecutiva]

20 / 10 / 2023

4.4.2. ☐ Sì, ma solo nei confronti della persona o delle persone seguente/i

4.4.3. ☐ Sì, ma solo una parte/alcune parti della decisione (precisare)

⁽²⁾ Inserire le informazioni per tutti i convenuti se la decisione riguarda ne riguarda più di uno.

4.4.4. ☐ La decisione non contiene un'obbligazione esecutiva

4.5. Alla data di rilascio dell'attestato, la decisione è stata notificata o comunicata al convenuto o ai convenuti:

4.5.1. ☐ Sì (indicare la data della notificazione o comunicazione (gg/mm/aaaa) se nota):

/ /

4.5.1.1 La decisione è stata notificata o comunicata nella lingua o nelle lingue seguenti/te:

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ BG | ☐ ES | ☐ CS |
| ☐ DA | ☐ DE | ☐ ET |
| ☐ EL | ☐ EN | ☐ FR |
| ☐ HR | ☐ GA | ☐ IT |
| ☐ LV | ☐ LT | ☐ HU |
| ☐ MT | ☐ NL | ☐ PL |
| ☐ PT | ☐ RO | ☐ SK |
| ☐ SL | ☐ FI | ☐ SV |
| ☐ Altro (precisare codice ISO) | | |

4.5.2. ☒ Non a conoscenza dell'autorità giurisdizionale

4.6. Dispositivo della decisione e interessi:

4.6.1. Decisione relativa a crediti pecuniari ⁽³⁾

4.6.1.1. Breve descrizione dell'oggetto della controversia:

Rimborso IVA in rivalsa ex lege e risarcimento danni

4.6.1.2. L'autorità giurisdizionale ha ingiunto a

Business Supplies d.o.o.

(cognome e nome//ragione sociale) ⁽⁴⁾

di pagare a:

La Triveneta Cavi s.p.a.

(cognome e nome//ragione sociale)

4.6.1.2.1. Se più persone sono state ritenute responsabili in relazione a uno stesso credito, l'importo totale può essere riscosso da ciascuna di esse:

4.6.1.2.1.1. ☐ Sì

4.6.1.2.1.2. ☒ No

4.6.1.3. Valuta:

- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
| ☒ Euro (EUR) | ☐ Lev bulgaro (BGN) | ☐ corona ceca (CZK) | ☐ corona danese (DKK) | ☐ kuna (HRK) |
| ☐ Florino ungherese (HUF) | ☐ Zloty polacco (PLN) | ☐ lira sterlina (GBP) | ☐ leu rumeno (RON) | ☐ corona svedese (SEK) |
| ☐ Altro (precisare il codice ISO) | | | | |

4.6.1.4. Importo principale:

5.428.034,30

⁽³⁾ Se la decisione riguarda esclusivamente le spese relative a un credito oggetto di una decisione precedente, non compilare il punto 4.6.1 e procedere al punto 4.7.

⁽⁴⁾ Se il pagamento è stato ingiunto a più di una persona, inserire le informazioni per tutte le persone.

4.6.1.4.1. ☒ Versamento unico:

4.6.1.4.2. ☐ Versamento a rate ⁽⁵⁾

Data di scadenza (gg/mm/aaaa):	Importo:
/ /	
/ /	

4.6.1.4.3. ☐ Versamento periodico:

4.6.1.4.3.1. ☐ al giorno

4.6.1.4.3.2. ☐ alla settimana

4.6.1.4.3.3. ☐ altro (precisare periodicità)

4.6.1.4.3.4. A partire dal [data (gg/mm/aaaa) o evento]:

4.6.1.4.3.5. Se del caso, fino al [data (gg/mm/aaaa) o evento]:

(data (gg/mm/aaaa) o evento)

4.6.1.5. Interessi (se del caso):

4.6.1.5.1. Interessi:

4.6.1.5.1.1. ☐ Non precisati nella decisione

4.6.1.5.1.2. ☒ Sì, precisati nella decisione come segue:

4.6.1.5.1.2.1. Importo:

o:

4.6.1.5.1.2.2. tasso

%

4.6.1.5.1.2.3 Interessi dovuti

dal

(data (gg/mm/aaaa) o evento)

al

(data (gg/mm/aaaa) o evento) ⁽⁶⁾

4.6.1.5.2. ☒ Interessi legali (se del caso) da calcolare conformemente a
ex art. 1284 comma 1 c.c. (Legge Italiana)

4.6.1.5.2.1. Interessi dovuti

dal

20/10/2023

(data (gg/mm/aaaa) o evento)

al

⁽⁵⁾ Inserire le informazioni per ogni rata.

⁽⁶⁾ Inserire le informazioni per tutti i periodi se sono più di uno.

pagamento

(data (gg/mm/aaaa) o evento) ⁽⁶⁾

4.6.1.5.3. ☐ Capitalizzazione degli interessi (se del caso, precisare):

4.6.2. Decisione che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare:

4.6.2.1. Breve descrizione dell'oggetto della controversia e del provvedimento disposto:

4.6.2.2. Il provvedimento è stato disposto da un'autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi nel merito?

4.6.2.2.1. ☒ Sì

4.6.3. Altro tipo di decisione:

4.6.3.1. Breve descrizione dell'oggetto della controversia e della decisione dell'autorità giurisdizionale:

4.7. Spese ⁽⁷⁾:

4.7.1. Valuta:

☒ Euro (EUR)

☐ Lev bulgaro
(BGN)

☐ corona ceca
(CZK)

☐ corona danese
(DKK)

☐ kuna (HRK)

☐ Fiorino
ungherese
(HUF)

☐ Zloty polacco
(PLN)

☐ lira sterlina
(GBP)

☐ leu rumeno
(RON)

☐ corona svedese
(SEK)

☐ Altro (precisare il codice ISO)

4.7.2. La/e persona/e seguente/i, contro cui è chiesta l'esecuzione, è stata/sono state condannata/e alle spese:

4.7.2.1. Cognome e nome/i/ragione sociale: ⁽⁸⁾

Business Supplies d.o.o.

4.7.2.2. Se più persone sono state condannate alle spese, l'importo totale può essere riscosso da ciascuna di esse:

4.7.2.2.1. ☐ Sì

4.7.2.2.2. ☐ No

4.7.3. Le spese delle quali si chiede il recupero sono le seguenti ⁽⁹⁾:

4.7.3.1. ☐ Le spese sono state fissate nella decisione sotto forma di un importo totale (precisare l'importo)

4.7.3.2. ☐ Le spese sono state fissate nella decisione sotto forma di una percentuale del totale delle spese (precisare la percentuale del totale)

4.7.3.3. ☒ Il pagamento delle spese è stato determinato nella decisione e gli importi esatti sono i seguenti:

4.7.3.3.1. ☒ Spese di giudizio:

1.713,00

4.7.3.3.2. ☒ Onorari degli avvocati:

40.469,00

4.7.3.3.3. ☐ Spese di notificazione e/o comunicazione degli atti:

⁽⁶⁾ Inserire le informazioni per tutti i periodi se sono più di uno.

⁽⁷⁾ Il presente punto riguarda anche le situazioni nelle quali la ripartizione delle spese avviene mediante decisione separata.

⁽⁸⁾ Inserire le informazioni per tutte le persone se sono più di una.

⁽⁹⁾ Nel caso in cui le spese possano essere recuperate da più persone, inserire la ripartizione per ciascuna persona separatamente.

4.7.3.3.4. ☒ Altro:

Spese Generali ex art. 13 (15% su onorari) 6.070,35 + Cassa Avvocati (4%) 1.861,57

4.7.3.4. ☐ Altro (precisare)

4.7.4. Interessi sulle spese:

4.7.4.1 ☒ Non applicabili

4.7.4.2 ☐ Interessi precisati nella decisione

4.7.4.2.1 ☐ Importo

oppure

4.7.4.2.2. ☐ tasso

%

4.7.4.2.2.1. Interessi dovuti

dal

(data (gg/mm/aaaa) o evento)

al

(data (gg/mm/aaaa) o evento) (*)

4.7.4.3. ☐ Interessi legali (se del caso) da calcolare conformemente a (precisare la legge pertinente):

4.7.4.3.1. Interessi dovuti dal

dal

(data (gg/mm/aaaa) o evento)

al

(data (gg/mm/aaaa) o evento) (*)

4.7.4.4 ☐ Capitalizzazione degli interessi (se del caso, precisare):

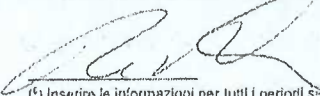
Fatto a:

Vicenza

addì:

7 / 4 / 2026

Firma e/o timbro dell'autorità giurisdizionale d'origine:


(*) Inserire le informazioni per tutti i periodi su ogni più di uno.
DR. DAVIDE CIVITO



Avvocato
MICHELE MASSELLA
Viale Nino Bixio, 22/a
37126 VERONA
Tel. 045/8350161 Fax 045/8307650
avvmichelemassella@puntopec.it

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

NOTE PER L'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 25/05/26

Nella causa n. 712/24 RG, G.I. Dott.ssa Franzoso, pross. ud. 25/05/26, promossa

da

BUSINESS SUPPLIES D.O.O., con l'Avv. Michele Massella

Appellante

contro

LA TRIVENETA CAVI SPA, con gli Avv.ti Andrea Giovanardi e Marta Anselmi

Appellato

Per la riforma

della sentenza n. 1983/23 RG 812/22 Repert. 2938/2023 del 20/10/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, Sezione Prima, in persona del Giudice dott. Ciutto nell'ambito del procedimento n. 812/22 RG

Premesso che

1. Con provvedimento del 30/09/24 depositato il 02/10/24, la Corte d'Appello rigettava l'istanza di sospensiva proposta da parte appellante e fissava l'udienza del 07/07/25 per la remissione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di note per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche.
2. Parte appellante depositava tempestivamente note di p.c., comparsa conclusionale e memoria di replica.
3. Con successivo provvedimento del 27/06/2025 il G.I., ritenuta la necessità di riorganizzare il proprio ruolo di udienza, rinviava all'udienza del 25/05/2026 per i medesimi incombenti, disponendo la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte contenenti la sola istanza di rimessione della causa in decisione, da depositare telematicamente entro la data dell'udienza.

Ciò premesso lo scrivente difensore, nell'interesse di parte appellante Business Supplies d.o.o., deposita le seguenti

NOTE SCRITTE

Con le quali contesta tutte le deduzioni ed eccezioni avversarie e si riporta al contenuto dei precedenti scritti difensivi, che devono intendersi qui integralmente riportati.

Per tutte le ragioni esposte e dedotte nei propri atti, il sottoscritto procuratore chiede che la causa venga rimessa in decisione e che vengano accolte tutte le conclusioni ed istanze, anche istruttorie, di cui alla nota di p.c. del 05/05/2025.

Con osservanza

Verona, 15/05/2026

Avv. Michele Massella



STORICO : Fascicolo - Corte D'appello Di Venezia Contenzioso Civile -
R.G. 712 / 2024

Descrizione: ISCRITTO A RUOLO GENERALE
Documento: Si
Data Evento: 24/04/2024
Data Registrazione: 26/04/2024 11:21

Descrizione: RICHIESTO FASCICOLO PRECEDENTE
Documento: No
Data Evento: 26/04/2024
Data Registrazione: 26/04/2024 11:21

Descrizione: ALLEGATO FASCICOLO DI PRIMO GRADO
Documento: No
Data Evento: 07/05/2024
Data Registrazione: 07/05/2024 14:37

Descrizione: FASCICOLO ASSEGNATO ALLA SEZIONE S3
Documento: Si
Data Evento: 09/05/2024
Data Registrazione: 09/05/2024 08:05

Descrizione: DESIGNATO GIUDICE ISTRUTTORE E FRANZOSO SILVIA E FISSATA PRIMA
UDIENZA AL 09/09/2024 00:00 in presenza
Documento: Si
Data Evento: 10/05/2024
Data Registrazione: 10/05/2024 09:52

Descrizione: REVOCATA UDIENZA E FISSATO TERMINE PER NOTE IN SOST. UDIENZA il
09/09/2024 00:00, ADEMPIMENTI:
Documento: No
Data Evento: 10/05/2024
Data Registrazione: 10/05/2024 09:53

Descrizione: INSERITA ANNOTAZIONE (oggetto: 222 fascicolo interamente digitale PNRR)
Documento: No
Data Evento: 23/05/2024
Data Registrazione: 23/05/2024 18:27

Descrizione: CONCESSA AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO A
ANSELMI MARTA (PARTE LA TRIVENETA CAVI S.P.A.) DAL 01/07/2024 SINO ALLE
24:00 DEL 08/07/2024
Documento: Si
Data Evento: 01/07/2024
Data Registrazione: 01/07/2024 14:29

Descrizione: MODIFICATO TERMINE PER NOTE IN SOSTITUZIONE UDIENZA il 16/09/2024
00:00, ADEMPIMENTI:
Documento: Si
Data Evento: 02/08/2024
Data Registrazione: 02/08/2024 09:15

Descrizione: DEPOSITO NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE UDIENZA DA PARTE DI BUSINESS
SUPPLIES D.O.O.
Documento: Si
Data Evento: 13/09/2024
Data Registrazione: 16/09/2024 08:45

Descrizione: DEPOSITO NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE UDIENZA DA PARTE DI LA TRIVENETA
CAVI S.P.A.
Documento: Si
Data Evento: 14/09/2024
Data Registrazione: 16/09/2024 09:12

Descrizione: LA TRIVENETA CAVI S.P.A. COSTITUITO, DIFESO DALL'AVVOCATO ANSELMI
MARTA; GIOVANARDI ANDREA
Documento: Si
Data Evento: 14/09/2024
Data Registrazione: 16/09/2024 09:11

Descrizione: DEPOSITO NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE UDIENZA DA PARTE DI BUSINESS
SUPPLIES D.O.O.
Documento: Si
Data Evento: 16/09/2024
Data Registrazione: 17/09/2024 07:54

Descrizione: RISERVA PER SCADENZA TERMINE NOTE SCRITTE
Documento: No
Data Evento: 17/09/2024
Data Registrazione: 17/09/2024 00:00

Descrizione: DESIGNATO COLLEGIO

Documento: No
Data Evento: 30/09/2024
Data Registrazione: 30/09/2024 19:55

Descrizione: UDIENZA DI RIMESIONE CAUSA IN DECISIONE (ART. 352 CPC) RINVIATA AL
07/07/2025 00:00 in presenza
Documento: Si
Data Evento: 02/10/2024
Data Registrazione: 02/10/2024 09:34

Descrizione: REVOCATA UDIENZA E FISSATO TERMINE PER NOTE IN SOST. UDIENZA il
07/07/2025 00:00, ADEMPIMENTI:
Documento: Si
Data Evento: 02/10/2024
Data Registrazione: 02/10/2024 09:34

Descrizione: DEPOSITATE NOTE SCRITTE PC DA PARTE DI MASSELLA MICHELE
Documento: Si
Data Evento: 05/05/2025
Data Registrazione: 06/05/2025 09:17

Descrizione: DEPOSITATE NOTE SCRITTE PC DA PARTE DI ANSELMi MARTA
Documento: Si
Data Evento: 08/05/2025
Data Registrazione: 09/05/2025 08:49

Descrizione: COMPARSA CONCLUSIONALE DEPOSITATA DA Avv. MASSELLA MICHELE
Documento: Si
Data Evento: 05/06/2025
Data Registrazione: 05/06/2025 17:12

Descrizione: COMPARSA CONCLUSIONALE DEPOSITATA DA Avv. ANSELMi MARTA
Documento: Si
Data Evento: 06/06/2025
Data Registrazione: 06/06/2025 11:41

Descrizione: MEMORIA DI REPLICA DEPOSITATA DA Avv. MASSELLA MICHELE
Documento: Si
Data Evento: 19/06/2025
Data Registrazione: 19/06/2025 19:01

Descrizione: MEMORIA DI REPLICA DEPOSITATA DA Avv. ANSELMi MARTA
Documento: Si
Data Evento: 20/06/2025
Data Registrazione: 20/06/2025 19:57

Descrizione: RINVIATO A UDIENZA ISTRUTTORIA AL 25/05/2026 00:00 in presenza
Documento: Si
Data Evento: 30/06/2025
Data Registrazione: 30/06/2025 08:28

Descrizione: Termine per note in Sostituzione Udiienza il 07/07/2025 SPOSTATO AL 25/05/2026
Documento: Si
Data Evento: 30/06/2025
Data Registrazione: 30/06/2025 08:28

Descrizione: UDIENZA DI RIMESSIONE CAUSA IN DECISIONE (ART. 352 CPC) RINVIATA AL 25/05/2026 00:00 in presenza
Documento: No
Data Evento: 30/06/2025
Data Registrazione: 30/06/2025 08:30

Descrizione: REVOCATA UDIENZA E FISSATO TERMINE PER NOTE IN SOST. UDIENZA il 25/05/2026 00:00, ADEMPIMENTI:
Documento: No
Data Evento: 30/06/2025
Data Registrazione: 23/09/2025 09:38

Descrizione: DEPOSITO NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE UDIENZA DA PARTE DI Avv. MASSELLA MICHELE
Documento: Si
Data Evento: 15/05/2026
Data Registrazione: 15/05/2026 15:57

Descrizione: DEPOSITO NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE UDIENZA DA PARTE DI Avv. ANSELMi MARTA
Documento: Si
Data Evento: 22/05/2026
Data Registrazione: 22/05/2026 16:02

Descrizione: RISERVA PER SCADENZA TERMINE NOTE SCRITTE
Documento: No
Data Evento: 26/05/2026

Data Registrazione: | 26/05/2026 00:03

Descrizione: | STATO CORRETTO DA RS A D2

Documento: | No

Data Evento: | 26/05/2026

Data Registrazione: | 28/05/2026 11:09

SOŠIĆ

ČKI URED - STUDIO LEGALE
EX-HR

3.72

Masa: 1909 29.06.26 16:52:55

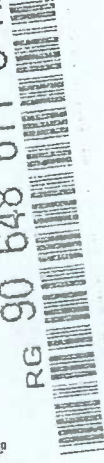
50 1185 5

52102 PULA (POLA)

R

90 648 677 5 HR

RG



TRGOVAČKI SUD U PAZINU
DRŠČEVKA 1
52000 PAZIN